

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE E BAR

Via Innamorati n.4 (Bar dello Studente)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Sommario

CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE	3
Art 1. Oggetto della concessione	3
Art 2. Destinatari del servizio.....	3
Art 3. Corrispettivo	3
Art 4. Durata della concessione	4
Art 5. Valore stimato della concessione	4
Art 6. Tipologia e qualità del servizio richiesto	4
Art 7. Orari	4
Art 8. Prezzi	5
Art 9. Revisione prezzi	5
Art 10. Divieto di installazione di videogiochi.....	6
Art 11. Autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività	6
Art 12. Deposito cauzionale definitivo.....	6
Art 13. Polizza Assicurativa	6
Art 14. Adempimenti a carico del Concessionario.....	7
Art 15. Esecuzione delle opere e forniture di attrezzature	7
Art 16. Divieto di sub-appalto del servizio e di cessione del contratto	7
Art 17. Sponsorizzazioni e pubblicità.....	7
IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, ARREDI	8
Art 18. Consegna del bene.....	8
Art 19. Verifica periodica degli immobili e degli impianti.....	8
Art 20. Divieto di variazione di destinazione d'uso.....	8
Art 21. Trasferimento degli investimenti dal Concessionario all'ADISU	8
ONERI INERENTI IL SERVIZIO.....	9
Art 22. Spese e tasse.....	9
Art 23. Spese inerenti il servizio	9
Art 24. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature, arredi.	9
Art 25. Chiavi di accesso ai locali	10
PERSONALE.....	10
Art 26. Personale	10
Art 27. Responsabilità e obblighi derivanti da rapporti di lavoro.....	11
NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA	11
Art 28. Disposizioni in materia di sicurezza	11
Art 29. Norme di sicurezza nell'uso dei detergenti e dei sanificanti	11
CONTROLLO DEL SERVIZIO.....	12
Art 30. Diritto di controllo dell'ADISU.....	12
Art 31. Personale preposto al controllo.....	12
OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
Art 32. Obblighi del Concessionario.....	12
Art 33. Penali	12
Art 34. Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa	13
Art 35. Foro competente e controversie	14
Art 36. Tutela dei dati personali	14

Art 37.	Tracciabilità dei flussi finanziari	14
Art 38.	Clausola di salvaguardia.....	14
Art 39.	Norme di rinvio e riferimenti normativi.....	15
ALLEGATO A: PLANIMETRIA BAR DELLO STUDENTE		15

CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Art 1. Oggetto della concessione

La presente concessione ha per oggetto la gestione dei servizi bar e ristorazione presso i locali ubicati in Via F. Innamorati n.4, Perugia "Bar dello studente".

Art 2. Destinatari del servizio

Per l'individuazione del bacino di utenza potenziale vengono di seguito riportate, a carattere indicativo, le seguenti tipologie di utenze ammissibili:

- studenti universitari con particolare riguardo a coloro che usufruiscono del servizio di alloggio presso le strutture ADISU presenti nelle vicinanze dei locali in questione;
- personale docente e non docente dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Università per Stranieri;
- personale dell'ADISU;
- eventuali altre tipologie di utenze autorizzate dall'ADISU con specifico provvedimento.

Art 3. Corrispettivo

La concessione del servizio comporta il versamento in favore dell'ADISU di un canone di concessione annuo.

La base d'asta per la gestione in concessione del servizio, rispetto alla quale ciascun concorrente dovrà offrire la propria offerta, è così articolata:

- quota fissa, **sottoposta a possibile rialzo** in sede di gara (offerta economica), di minimo € 8.000,00 (IVA esclusa) come importo annuo da corrispondere all'ADISU a titolo di canone concessorio fisso per l'utilizzo della struttura;
- quota variabile aggiuntiva, **non sottoposta a rialzo** in sede di gara, pari ad una percentuale del 5% (cinque per cento) da applicare alla parte dei ricavi annui complessivi, eccedenti il valore annuo stimato della concessione indicato all'Art 5, derivanti dall'utilizzo della struttura;

La somma offerta a base d'asta dai concorrenti per la gestione del servizio in oggetto non potrà essere inferiore a €8.000,00/anno (IVA esclusa).

L'impresa concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare alla sola quota fissa, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli oneri per la sicurezza.

L'importo offerto a titolo di canone concessorio annuo (quota fissa), sarà soggetto ad adeguamento ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella misura del 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il canone di concessione dovrà essere corrisposto:

- per la quota fissa: in rate trimestrali da versare anticipatamente entro il 10 del mese del trimestre di interesse.
- per la quota variabile aggiuntiva: da versare entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art 4. Durata della concessione

La durata della concessione è di anni 6 (sei), non rinnovabili, a decorrere dalla data di effettivo inizio della gestione del servizio.

Alla scadenza del contratto resteranno di proprietà dell'ADISU, senza che niente il Concessionario possa pretendere a qualunque titolo:

- tutti gli interventi effettuati sui locali in questione (a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria)
- gli impianti, le attrezzature, gli arredi, e quant'altro acquistato dal Concessionario, così come risulterà dall'offerta presentata.

Tali beni e attrezzature dovranno essere consegnati in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati al Concessionario.

Al termine della concessione, è prevista la facoltà di richiedere al Concessionario una proroga tecnica della gestione, nella misura strettamente necessaria e comunque della durata massima di 6 mesi, nelle more della conclusione della procedura di gara che sarà indetta per l'individuazione del nuovo Concessionario.

Art 5. Valore stimato della concessione

Ai fini dell'art.29 comma 1 del Dlgs 163/2006 il valore stimato della concessione del servizio in questione, calcolato così come chiarito dalla Delibera AVCP n.61/2012, ricomprendente il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione, ammonta, ivi compresa l'eventuale opzione della proroga tecnica ad **€ 135.500,00/anno** e quindi a complessivi **€880.750,00** per l'intera durata della concessione.

L'importo suddetto è puramente indicativo e dipendente da una pluralità di parametri influenzati anche dalle scelte strategiche che il Concessionario adotterà per la gestione del servizio.

Art 6. Tipologia e qualità del servizio richiesto

Il Concessionario dovrà garantire:

- il servizio di ristorazione (preparazione e distribuzione di pasti) a pranzo (a scelta del Concessionario eventualmente anche a cena) ;
- il servizio bar (preparazione e distribuzione di prodotti da bar/caffetteria e paninaria).

Tutti i generi di consumo dovranno essere di prima qualità ed in tutto rispondenti alle disposizioni di legge vigenti in materia.

I prodotti dolci e salati, relativi a pasticceria e paninaria, dovranno essere sempre freschi di giornata; non dovranno essere né surgelati, né congelati e dovrà essere indicata sempre la pasticceria e/o panetteria da cui il Concessionario si rifornisce.

Art 7. Orari

Il servizio si dovrà svolgere secondo il seguente orario minimo:

- dalle ore 7:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì (orario continuato);

Chiusura nelle festività infrasettimanali, natalizie e pasquali.

L'eventuale variazione dell'orario del servizio, compresa la chiusura di una o più intere giornate, dovrà essere autorizzato dall'ADISU.

L'ADISU si riserva il diritto di richiedere servizi straordinari preventivamente concordati con il Concessionario.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

E' fatto divieto di interrompere il servizio senza preventiva autorizzazione dell'ADISU;

Art 8. Prezzi

Per i prodotti che si trovano nel sottostante elenco non potranno essere praticati prezzi più alti di quelli ivi indicati:

Prodotti	Costo unitario al pubblico
caffè espresso	€ 1,00
caffè decaffeinato	€ 1,00
cappuccino	€ 1,20
bicchiere latte	€ 1,00
latte macchiato	€ 1,30
thè	€ 1,30
camomilla/tisane/infusi	€ 1,30
paste assortite ripiene e secche	€ 1,00
sandwiches/panini	€ 2,20
acqua minerale a bicchiere	€ 0,20
cioccolato in tazza	€ 1,50
succhi di frutta	€ 2,00
bevande gassate (aranciata, cola, gassosa, acqua tonica, chinotto, ect) in bottiglia o lattina	€ 2,00
acqua minerale in bottiglia da lt. 0,5	€ 0,50
Trancio pizza all'olio	€ 1,00
Trancio pizza alla mozzarella	€ 1,20

Per i generi non specificati nei precedenti punti, considerando gli stessi quali voluttuari, il Concessionario potrà applicare i prezzi correnti di mercato.

Art 9. Revisione prezzi

I prezzi dei prodotti all'elenco di cui all'Art 8 resteranno invariati per tutta la durata del contratto.

Il Concessionario potrà apportare una revisione in aumento dei prezzi solo se autorizzata formalmente con decreto dell'Amministratore a seguito di espressa richiesta del Concessionario da trasmettersi all'ADISU mediante posta elettronica certificata.

Art 10. Divieto di installazione di videogiochi

E' fatto divieto tassativo, pena la revoca della concessione, di installare sia all'interno del locale che nello spazio esterno di pertinenza, apparecchi videogiochi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 773/1931 (TULPS) in qualunque modo denominati e di qualunque tipo, anche se legali (a titolo meramente esemplificativo: new slot, videopoker, videolotteries cioè le così dette VLT).

Art 11. Autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività

Le autorizzazioni amministrative e le licenze necessarie per l'esercizio dell'attività, sono intestate al Concessionario; sono a carico dello stesso gli adempimenti amministrativi e gli oneri relativi ad ogni altra tassa, imposta e contributo afferente la gestione nonché quelli derivanti da eventuali sanzioni connesse alla responsabilità civile nei confronti di terzi.

E' fatto obbligo al Concessionario di prestare il più ampio consenso al trasferimento di autorizzazione e licenze alla scadenza del contratto o all'atto dell'eventuale risoluzione anticipata in favore dell'ADISU o di Ente, persona o Società che l'ADISU potrà indicare.

Art 12. Deposito cauzionale definitivo

A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto che sarà stipulato, ivi compreso il puntuale rilascio dei locali alla scadenza pattuita nonché il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'eventuale inadempimento, il Concessionario costituirà un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo complessivo presunto, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti, di cui all'Art 5 in una delle forme previste dalla vigente normativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del c.c., l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'ADISU svincolerà e restituirà il deposito alla scadenza contrattuale solo dopo che siano state regolarizzate e liquidate le eventuali pendenze e qualora non siano stati riscontrati danni o cause di possibili danni per l'ADISU stessa.

In caso di inadempienze da parte del Concessionario, l'ADISU ha piena facoltà di procedere, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il suo diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente derivante dalle suddette inadempienze.

Art 13. Polizza Assicurativa

Il Concessionario è espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne l'ADISU ed i suoi collegati da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizza assicurativa con primarie compagnie per la copertura di:

- responsabilità civile verso terzi (incluso l'ADISU) per danni a persone, per danni e furti a cose presenti nelle aree di pertinenza della concessione;
- tutti i rischi di danno per incendio, scoppio, allagamento;
- tutti i rischi da tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio in concessione;

con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ciascun sinistro. Il Concessionario è tenuto a fornire copia dei contratti dell'assicurazione all'ADISU entro i termini previsti per la stipulazione del contratto di concessione.

Art 14. Adempimenti a carico del Concessionario

L'operatore economico assegnatario della concessione è tenuto a realizzare, a proprie cura e spese ed a regola d'arte, tutto ciò offerto in sede di gara.

Dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese:

- a) alla richiesta ed ottenimento di tutte le eventuali concessioni e/o autorizzazioni, nessuna esclusa, per la completa realizzazione di tutto ciò offerto in sede di gara;
- b) all'assolvimento di tutte le incombenze, qualora necessario, previste dal D.Lgs. 81/2008, rispetto al quale il Concessionario risulterà Datore di lavoro.

Art 15. Esecuzione delle opere e forniture di attrezzature

Il Concessionario provvederà, a proprie cure e spese, alla realizzazione delle innovazioni migliorative degli allestimenti esistenti in termini di apparecchiature tecnologiche di vendita, di somministrazione e di servizio, nonché dei nuovi allestimenti secondo i tempi, le modalità ed i termini presentati nell'offerta tecnica in sede di gara. Tutto ciò offerto nell'elenco degli investimenti (riqualificazione degli ambienti, fornitura e posa in opera degli arredi e delle attrezzature) che si intendono effettuare per apportare migliorie al servizio, dovrà:

- essere ultimato entro 45 gg naturali e consecutivi dalla data di consegna dei locali;
- essere effettuato a regola d'arte ed in ottemperanza alle norme vigenti sulla sicurezza.

E' vietata ogni modifica, anche non permanente, alle strutture e agli impianti senza la preventiva formale autorizzazione dell'ADISU.

L'ADISU in contraddittorio con il Concessionario eseguirà apposito sopralluogo, al fine di verificare la rispondenza di quanto eseguito con quanto offerto in sede di gara, redigendo apposito verbale.

Art 16. Divieto di sub-appalto del servizio e di cessione del contratto

Non è consentito al Concessionario il sub-appalto nemmeno parziale del servizio, salvo quanto successivamente previsto in materia di pulizia e sanificazione dei locali e delle manutenzioni che competono al Concessionario, così come non è consentito neppure in via temporanea, l'utilizzo dei locali per un uso diverso da quello cui sono espressamente adibiti dal presente capitolato.

In caso di sub-appalto delle opere di pulizia e sanificazione e delle manutenzioni, fanno capo al Concessionario tutte le responsabilità relative a tali servizi nei confronti dell'ADISU.

Inoltre, è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso con perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'ADISU, fatti salvi i maggior danni conseguenti accertati.

Art 17. Sponsorizzazioni e pubblicità

Sugli spazi esterni dei locali ancorché costituiscano pertinenze dei locali concessi per l'espletamento del servizio, l'ADISU conserva il diritto di poterli utilizzare per pubblicità sponsorizzative in suo favore.

Il Concessionario potrà stipulare contratti di sponsorizzazione negli spazi siti all'interno dei locali messi a disposizione dall'ADISU, anche inerenti alle forniture relative alla gestione dei servizi, previa autorizzazione della stessa ADISU.

Le pubblicità, in qualsiasi forma, sia all'interno dei locali che all'esterno, relative all'attività svolta e ai prodotti utilizzati, dovranno essere preventivamente autorizzate dall' ADISU.

IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, ARREDI

Art 18. Consegna del bene

L'ADISU mette a disposizione del Concessionario i locali, le attrezzature e gli arredi già esistenti quali risultano dai verbali di consistenza e consegna che saranno sottoscritti dalle parti all'atto dell'inizio del servizio. I locali saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente.

L'impresa offerente dovrà prendere visione dei locali, delle attrezzature e degli arredi in fase di sopraluogo. E' pertanto sottinteso che il concorrente è adeguatamente edotto sugli elementi da considerare per formulare l'offerta più conveniente per l'aggiudicazione della concessione, in base a calcoli di propria convenienza e con rinuncia ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento dell'aggiudicazione.

Art 19. Verifica periodica degli immobili e degli impianti

In qualunque momento, su richiesta dell'ADISU, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato.

I danni arrecati alle attrezzature, agli impianti o immobili dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione e/o comunque a scorretto comportamento del Concessionario, sono a totale carico di quest'ultimo.

Il Concessionario dovrà provvedere direttamente, entro 15 gg. lavorativi dalla data del riscontro, al ripristino. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza l'ADISU provvederà ai ripristini od ai reintegri dei materiali, dandone comunicazione scritta al Concessionario stesso addebitandogli l'importo delle spese sostenute a titolo di indennizzo maggiorate del 20% a titolo di penale.

Art 20. Divieto di variazione di destinazione d'uso

E' tassativamente vietato l'utilizzo dei locali per uso diverso da quello cui sono espressamente destinati, previsto dal presente capitolato.

Il Concessionario per se ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata della concessione a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali.

Art 21. Trasferimento degli investimenti dal Concessionario all'ADISU

Tutti gli investimenti eseguiti dal Concessionario (lavori, impianti, attrezzature, arredi), alla scadenza naturale del periodo contrattuale e nel caso di risoluzione del contratto per colpa in capo al Concessionario o in caso di recesso anticipato o in qualunque altra ipotesi di cessazione degli effetti del contratto in data antecedente alla scadenza pattuita, rimarranno di proprietà esclusiva dell'ADISU, senza che questa debba corrispondere alcun compenso.

Tutti gli investimenti dichiarati in sede di offerta dal Concessionario e non effettuati entro la scadenza naturale del contratto, o entro le tempistiche indicate in sede di gara in relazione a nuove forniture, verranno addebitati interamente al Concessionario stesso. L'importo richiesto al Concessionario sarà pari al valore dei beni mancanti, così come dichiarato in sede di offerta, senza applicare formule di ammortamento o di attualizzazione.

ONERI INERENTI IL SERVIZIO

Art 22. Spese e tasse

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione sono interamente a carico del Concessionario; sono inoltre a carico del Concessionario tutte le spese relative a scritturazione, bolli e registrazione della concessione, nonché quelle relative al deposito della cauzione.

Art 23. Spese inerenti il servizio

Tutti gli oneri necessari alla realizzazione dei servizi oggetto della concessione sono interamente a carico del Concessionario, compresi quelli riguardanti: energia elettrica, nettezza urbana, gas, acqua, riscaldamento/climatizzazione, telefonia e connettività ad internet.

Art 24. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature, arredi.

Sono a totale carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, attrezzature e arredi.

Per interventi di manutenzione:

- ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

A carico del Concessionario sono inoltre le seguenti manutenzioni:

- tutte le opere necessarie a mantenere nelle condizioni della consegna le tinteggiature e verniciature di pareti, infissi, strutture metalliche, vitree, lignee, ecc..;
- tutte le opere necessarie a conservare l'efficienza delle rubinetterie, degli infissi, delle pavimentazioni e rivestimenti (con la sostituzione delle parti che dovessero rimanere danneggiate a causa di urti accidentali);
- la sostituzione dei corpi illuminanti inefficienti;
- la sostituzione delle lampade autoalimentate di sicurezza esaurite;
- il reintegro delle dotazioni di sicurezza (cartellonistica, estintori, manichette antincendio);
- verifica e mantenimento in efficienza degli estintori;
- il mantenimento in efficienza ed eventuale sostituzione di serrature e maniglie in dotazione all'immobile consegnato;
- la pulizia di tutti i filtri installati su impianti ed attrezzature.

e comunque tutti gli interventi di manutenzione previsti dalle normative vigenti specifiche.

A carico del Concessionario sono inoltre le attività relative alla pulizia dei locali e delle aree connesse all'esercizio (piazzale esterno);

Nel corso del contratto il Concessionario dovrà, se necessario ai fini dell'efficienza funzionale e/o ottemperanza della normativa vigente, ovvero potrà, se lo riterrà opportuno, integrare o sostituire, a sue spese, apparecchiature/arredi/attrezzature presenti che resteranno di proprietà dell'ADISU.

Nel corso del contratto il Concessionario dovrà sostituire, a sue spese, apparecchiature/arredi/attrezzature prese in consegna che cesseranno di funzionare correttamente.

L'inserimento di qualsiasi nuova apparecchiatura/arredo/attrezzatura dovrà essere autorizzato dall'ADISU.

Inoltre, in fase di sopralluogo, dovranno essere analizzati gli impianti e i lavori di riqualificazione necessari anche per la messa a norma degli stessi impianti.

Art 25. Chiavi di accesso ai locali

Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia presso il competente Ufficio dell'ADISU.

Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il Concessionario ritenesse opportuno sostituire le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per iscritto all'ADISU provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi.

Le conseguenze dirette ed indirette relative a mancanze a tale riguardo, sono ad esclusivo carico del Concessionario.

PERSONALE

Art 26. Personale

Il personale impiegato farà capo al Concessionario. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e deve conoscere le norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Concessionario si impegna a fornire personale addetto in numero adeguato in grado di garantire il servizio con costante efficienza. Il servizio non potrà essere interrotto in ogni caso.

Il Concessionario è tenuto a comunicare formalmente all'ADISU in maniera preventiva rispetto all'entrata in servizio, almeno con sette giorni di anticipo, l'elenco dei nominativi del personale impiegato; il Concessionario ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione intercorrente all'interno dello stesso.

L'ADISU si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che non risultasse idoneo alla particolarità dei servizi.

Il Concessionario ha l'obbligo di indicare un referente per tutti i servizi e le attività oggetto della presente concessione. Tutte le comunicazioni al referente rivolte dall'ADISU si intendono effettuate al Concessionario.

Art 27. Responsabilità e obblighi derivanti da rapporti di lavoro

Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario deve attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili alla categoria alla data di stipulazione del contratto, nonché condizioni risultanti da ss. mm. e ii. e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

Gli obblighi di cui sopra vincolano il Concessionario anche se esso non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, l'ADISU provvede a denunciare le inadempienze all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione al Concessionario.

Il Concessionario esonera, pertanto, l'ADISU da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA

Art 28. Disposizione in materia di sicurezza

Il Concessionario deve garantire il rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Concessionario deve comunicare all'ADISU i nominativi del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi di cui al D. Lgs. 81/2008.

Il Concessionario deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrano le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art 29. Norme di sicurezza nell'uso dei detergenti e dei sanificanti

Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine e guanti, quando questi sono consigliati nelle schede tecniche.

L'impiego dei detergenti dovrà avvenire con aggiunta di acqua in quantità ed alla temperatura indicata sulla confezione.

Durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature è fatto divieto impiegare getti d'acqua diretti sui quadri elettrici.

Prima di procedere alle operazioni di pulizia di impianti ed attrezzature, gli interruttori del quadro generale dovranno essere disinseriti.

La pulizia dovrà avvenire solo con apposito materiale.

CONTROLLO DEL SERVIZIO

Art 30. Diritto di controllo dell'ADISU

E' facoltà dell'ADISU effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del Capitolato.

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso agli incaricati dell'ADISU in qualsiasi luogo ed ora, per esercitare il controllo che le compete.

Il Concessionario ha l'obbligo di esibire la documentazione, compresa quella contabile, a richiesta dell'ADISU

Art 31. Personale preposto al controllo

I controlli verranno affidati all'Ufficio preposto dall'ADISU, ai competenti servizi ASL, o ad un istituto specializzato di fiducia dell'ADISU, alla commissione studenti e a tutti gli organismi istituzionali preposti ai controlli.

Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati dall'ADISU.

OBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art 32. Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite dal contratto di concessione con l'ADISU, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in vigore che disciplinano le attività dei servizi oggetto della presente concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, su richiesta, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose che risultassero causati dal personale dipendente della ditta affidataria stessa, compresi i danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso la ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni, degli oggetti danneggiati, alla riparazione o sostituzione delle parti o delle strutture deteriorate.

L'ADISU non riconoscerà, né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dal Concessionario verso i propri fornitori.

Art 33. Penali

Nel caso in cui il Concessionario non osservi gli obblighi del presente capitolato, oppure effettui ulteriori prestazioni non previste e quindi non autorizzate previamente dall'ADISU o comunque arrechi disservizi, eccezion fatta per i casi di forza maggiore, l'ADISU si riserva, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni che le omissioni o infrazioni possano arrecare, di applicare una penalità variabile tra € 100,00 (euro cento/00) ed € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Inoltre saranno applicate le penali nei seguenti casi:

- per ciascun giorno naturale e continuo di ritardo rispetto all'inizio dell'attività oggetto della concessione nei termini previsti dal contratto si applica una penale di € 100,00 (cento/00);
- per ciascun giorno naturale e continuo di ritardo rispetto al termine dell'esecuzione delle opere e l'installazione delle attrezzature, previsti all'Art 15 del Capitolato, si applica una penale di € 50,00 (cinquanta/00);
- per il mancato rispetto delle condizioni associate ai punteggi riconosciuti in base all'offerta tecnica, accertata e contestata dall'Amministrazione, si applica la penale di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni contestazione. Il ripetersi della suddetta inosservanza, accertata e contestata dall'Amministrazione, per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale sarà causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'Art 34.
- per mancato rispetto dei prezzi massimi consentiti dall'Art 8 si applica la penale di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni contestazione. Il ripetersi della suddetta inosservanza, accertata e contestata dall'Amministrazione, per più di tre giorni anche non consecutivi nel corso del periodo contrattuale sarà causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'Art 34.
- per ciascun giorno naturale e continuo di chiusura non autorizzata dall'ADISU si applica una penale di € 100,00 (cento/00);

Le somme dovute a titolo di penale dal Concessionario sono riscosse congiuntamente al canone di concessione del relativo periodo.

Art 34. Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie indicate all'Art 33 e le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario o a carico della ditta capogruppo in caso di raggruppamento di imprese;
- b) in caso di cessione o di cessazione dell'attività del Concessionario;
- c) mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente dal Concessionario, salvo deroghe come previsto nel presente capitolato;
- d) utilizzo di derrate alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;
- e) casi di grave intossicazione alimentare;
- f) non rispetto di inizio dell'attività nei termini previsti;
- g) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- h) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'ADISU;
- i) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- j) non ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni dell'ADISU in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- k) gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità del servizio e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'ADISU. Per tali effetti sono considerate negligenze le eventuali carenze igienico sanitarie accertate dall'ADISU e/o da organi statali o comunali come ASL, Vigili Urbani, NAS;
- l) difformità nell'esecuzione del servizio rispetto quanto indicato in fase di offerta ed accertato dall'ADISU;
- m) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;

- n) mancato pagamento o recidiva morosità di oltre 2 trimestri nel pagamento dei corrispettivi e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'ADISU;
- o) mancata stipulazione della polizza assicurativa prevista dal presente capitolato;
- p) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente;
- q) interruzione del servizio per oltre 5 gg anche non consecutivi durante l'intero periodo della concessione;
- r) applicazione di prezzi diversi da quelli massimi consentiti dall'Art 8 per più di tre giorni anche non consecutivi nel corso del periodo contrattuale;
- s) mancato rispetto delle condizioni associate ai punteggi riconosciuti in base all'offerta tecnica, accertata e contestata dall'Amministrazione, per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale.

In tali ipotesi, il contratto potrà essere risolto di diritto, senza obbligo di costituzione in mora, con effetto immediato a seguito di comunicazione formale dell'ADISU di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Qualora si verifici la risoluzione contrattuale per i motivi sopra indicati o per altri gravi motivi da imputarsi al Concessionario, l'ADISU provvederà non solo all'incameramento della cauzione ma anche al trasferimento di proprietà dei beni senza che la Ditta abbia nulla a pretendere e al risarcimento dei danni procurati all'ADISU.

Art 35. Foro competente e controversie

Le eventuali controversie tra l'ADISU e il Concessionario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, Foro di Perugia

Art 36. Tutela dei dati personali

I dati personali conferiti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i. e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'ADISU coinvolto nelle attività inerenti il procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m. e i.;
- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

Art 37. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione all'ADISU ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

Art 38. Clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, il Concessionario si impegna a mantenere un comportamento collaborativo con l'ADISU al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine dell'ADISU.

Art 39. Norme di rinvio e riferimenti normativi

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente Capitolato si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare:

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.M. 25 luglio 2011 “Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Regolamenti europei in materia di HACCP;
- Circolari Ministero della Sanità;
- Decreto lgs 193/2007. Attuazione della Direttiva 2004/41/CE in materia di controlli sulla sicurezza alimentare;
- Legge n 123/2005 Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia;
- Legge n 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amm.vo”;
- R.D. 18/11/1923 n. 2440-Legge di contabilità generale dello Stato;
- R.D. 23/5/1924 n. 827-Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- D.M. 28 ottobre 1985-Capitolato d’Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato;
- Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche in quanto applicabile-Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale;
- D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Codice Civile;
- Codice Penale;
- Altra normativa comunitaria, nazionale, regionale e regolamentare disciplinante la materia del presente appalto vigente e successiva alla data di inizio di esecuzione del presente appalto.

ALLEGATO A: PLANIMETRIA BAR DELLO STUDENTE